

REGOLAMENTO PER IL RISTORNO AI SOCI-LAVORATORI

Premessa

Lo scopo mutualistico delle cooperative sociali di produzione e lavoro è - sul fronte interno - quello di fornire opportunità lavorative ai soci e di remunerarle al meglio: solo per i soci lavoratori (e non per i lavoratori non soci) e solo in base al lavoro che i soci hanno conferito in cooperativa, quest'ultima potrà riconoscere alla fine dell'esercizio sociale (in sede di bilancio) un'integrazione alla retribuzione ordinaria già maturata nell'esercizio sociale stesso.

Il ristorno compete esclusivamente ai soci-lavoratori che abbiano partecipato allo scambio mutualistico nel corso dell'esercizio e siano iscritti a libro soci alla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio di competenza, o il cui rapporto sociale si sia interrotto, prima di tale data, per pensionamento o morte del socio. Il ristorno non spetta ai soci ammessi nella categoria speciale, fino a quando non intervenga delibera di ammissione in qualità di socio ordinario.

Art 1 SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il primo comma dell'art. 2545-sexies c.c., stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all'art. 25 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai Soci Lavoratori di cui all'art.3, comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n.142, costituente normativa speciale in materia.

Art 2 NATURA DEL RISTORNO

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il socio lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il socio-lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

Il ristorno, come diritto al beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i soci-lavoratori, con valorizzazione specifica nella quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Il ristorno non ha natura di "diritto soggettivo" del socio cooperatore, ma nasce in capo al socio solo e nella misura in cui l'Assemblea deputata

all'approvazione del bilancio di esercizio deliberi (a fronte della proposta degli Amministratori formulata nel progetto di bilancio) l'attribuzione di somme a tale titolo.

Art 3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL RISTORNO

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del Regolamento Socio-Lavoratore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del 3 aprile 2001, concluse le registrazioni contabili di chiusura del conto economico dell'esercizio, potrà determinare annualmente l'ammontare del ristorno complessivo massimo disponibile per i soci lavoratori da proporre in Assemblea Soci.

Art 4 CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

Lo Statuto della Cooperativa al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando nell'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della citata legge 142/2001, infatti, l'Assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al socio lavoratore medesimo.

Il ristorno è ripartito tra i soci-lavoratori, che abbiano sottoscritto la quota di capitale sociale secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e non siano morosi nel pagamento della quota stessa, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici secondo i criteri di seguito esposti.

Ad ogni criterio viene attribuito un punteggio espresso in centesimi.

4.1 CRITERIO DI QUANTITÀ

Il punteggio massimo dei criteri di quantità è pari a **45**.

Per quanto riguarda l'applicazione del criterio della quantità, si prendono in considerazione i giorni effettivamente lavorati dai soci-lavoratori nell'anno di riferimento.

Il massimo punteggio (pari a 45) verrà attribuito al socio-lavoratore (o soci-lavoratori) che avrà lavorato il maggior numero di giorni. Il punteggio per gli altri soci-lavoratori sarà calcolato in maniera proporzionale secondo la seguente formula:

Punteggio socio lavoratore

$$= \frac{\text{N}^\circ \text{ giorni lavorati dal socio} \times 45}{\text{N}^\circ \text{ massimo giorni lavorati da un socio}}$$

Il predetto punteggio viene altresì parametrato alle condizioni contrattuali del socio (full time o part time).

4.2 CRITERI DI QUALITÀ

Come criteri di qualità si considerano l'anzianità maturata nella condizione di socio, la partecipazione attiva alle Assemblee ed il grado di responsabilità assunto in ambito societario.

La somma dei punteggi dei criteri di qualità è al massimo pari a **55**.

1) Anzianità maturata nella condizione di Socio: pari a 10 punti

Si considerano le seguenti tre fasce di riferimento, ad ognuna delle quali corrisponde il relativo punteggio:

ANZIANITA'	PUNTEGGIO
N° massimo di anni in qualità di socio	10
Al di sotto del N° massimo e superiore alla metà del N° massimo	5
Fino alla metà del N° massimo	1

L'anzianità è conteggiata in mesi dalla data di iscrizione a libro soci fino alla data di chiusura dell'esercizio (31/12 dell'anno in questione).

2) Partecipazione alle Assemblee dei Soci: pari a 10 punti

Si considera la partecipazione diretta del socio-lavoratore alle Assemblee dei soci convocate dagli organi sociali nell'anno di riferimento.

L'attribuzione dei punteggi a ciascun socio-lavoratore avverrà con i seguenti criteri:

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE	PUNTEGGIO
Partecipazione superiore al 50%	10
Partecipazione fino al 50%	1
Nessuna partecipazione	0

Le partecipazioni per delega non concorrono all'ottenimento dei punteggi indicati nella tabella superiore, fatto salvo le assenze dovute a motivi organizzativi aziendali e assenze giustificate da gravi impedimenti di salute o lutti familiari.

3) Livello di responsabilità per il ruolo ricoperto: pari a 35 punti

Si considerano le seguenti due fasce di riferimento, ad ognuna delle quali corrisponde il relativo punteggio:

RUOLO	PUNTEGGIO
Amministratore	35
Coordinatore di attività	10

Gli amministratori ricoprono un ruolo societario di responsabilità anche di carattere personale; i coordinatori dei servizi assumono la responsabilità sociale per l'andamento dell'area di competenza.

4.3 CALCOLO FINALE

Per ciascun socio-lavoratore avente diritto al ristorno si determina il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di quantità e qualità.

Poi si suddivide l'importo economico deliberato dall'Assemblea dei Soci da destinare al ristorno per la somma totale dei punteggi dei soci ed il risultato viene moltiplicato per il punteggio individuale di ciascun socio, ottenendo in questo modo il valore economico individuale del ristorno parametrato alla quantità e qualità, che dovrà comunque rispettare il limite massimo di cui all'art. 3 della L. 142/01.

Art 5 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO

Il ristorno è deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio di esercizio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di erogazione del ristorno ai soci-lavoratori potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

- 1) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali;
- 2) mediante integrazione alla retribuzione spettante;
- 3) ogni eventuale altra forma consentita dalle legge.

Art 6 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto sociale, alle delibere degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili.

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art 7 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA

Il presente regolamento è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del 25 novembre 2009.

Esso si applica a partire dalla destinazione degli eventuali utili riferiti all'esercizio 2009.